

Penale Sent. Sez. 2 Num. 25022 Anno 2020

Presidente: GALLO DOMENICO

Relatore: IMPERIALI LUCIANO

Data Udiienza: 13/07/2020

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

MAZZEI ANDREA nato a COSENZA il 19/06/1974

avverso l'ordinanza del 15/01/2020 del TRIB. LIBERTA' di COSENZA

udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;

sentite le conclusioni del PG LUIGI GIORDANO che ha chiesto l'inammissibilita' del ricorso.

uditi i difensori:

L'avvocato PISANI PAOLO che insiste per l'accoglimento del ricorso.

L'avvocato RIVELLO PIER PAOLO che insiste nell'accoglimento dei motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con decreto in data 10/12/2019 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cosenza disponeva nei confronti di Mazzei Andrea il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente della complessiva somma di euro 252.366,92, con riferimento a due ipotesi di truffa aggravata previste e punite dagli artt. 110 e 640 bis cod. pen., in un procedimento nato da segnalazioni di operazioni sospette inviate dalla Banca d'Italia alla P.G., che avevano evidenziato diverse movimentazioni di denaro tra i legali rappresentanti delle società monitorate ed il Mazzei, risultato operare su diversi conti correnti intestati a società beneficiarie di finanziamenti pubblici erogati dalla Invitalia s.p.a. e dalla Fincalabra s.p.a.

2. L'istanza di riesame proposta dal Mazzei, in proprio e quale legale rappresentante della Mazzei Consulting e partners srl avverso il predetto provvedimento è stata rigettata con ordinanza del 15/1/2020 dal Tribunale del riesame di Cosenza, che ha riconosciuto il fumus commissi delicti in relazione ad entrambe le ipotesi delittuose contestate, rilevando che la disamina della documentazione acquisita aveva evidenziato che il Mazzei, amministratore di fatto della Edilservice s.a.s. e legale rappresentante della Mazzei Consulting e partners srl, aveva svolto il ruolo di trait d'union tra tutti i soggetti e le società segnalate: anche alla luce di s.i.t. e di successivi accertamenti della Guardia di Finanza, il Tribunale ha ritenuto che le istanze per il conseguimento di finanziamenti da parte della Fincalabra e di Invitalia erano state tutte inoltrate con procedura on line dal Mazzei, che attività captativa aveva confermato poi essere stato coinvolto anche nella fase successiva di erogazione e gestione del finanziamento a favore delle società per cui prestava consulenza.

In particolare, il finanziamento in favore della Edilservice s.a.s., di cui al capo 1) dell'incolpazione provvisoria risultava ottenuto con artifici e raggiri consistiti nella presentazione ad Invitalia s.p.a. di due fatture per operazioni oggettivamente inesistenti e di una polizza assicurativa risultata falsa, mentre in relazione alle condotte fraudolente di cui al capo 3) l'agevolazione finanziaria derivante dall'accredito della somma di euro 125.369,92 risultava ottenuta sulla base di una falsa dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dalla Edilservice s.a.s.

3. Avverso il provvedimento del Tribunale del riesame ha proposto ricorso per cassazione il Mazzei, a mezzo dell'avv. Paolo Pisano, deducendo la violazione di legge e la mancanza di motivazione in ordine al fumus commissi delicti: il ricorrente aveva contestato non risultare dal provvedimento del Giudice per le indagini preliminari quale specifico e concreto contributo avrebbe arrecato il Mazzei alle truffe ipotizzate come commesse in "strettissima solidarietà, sul piano materiale e morale con il Sirangelo" e si duole che, sul punto, il Tribunale del riesame non si sarebbe limitato ad integrare la motivazione del provvedimento genetico, ma avrebbe colmato una mera apparenza di tale motivazione, in violazione dell'art. 309 comma 9 cod. proc. pen., riconoscendo la qualità di amministratore di fatto della Edilservice sulla base di una serie di elementi, quali l'indicazione, nelle segnalazioni delle operazioni sospette, della

presenza del Mazzei in entrambe le occasioni, a fianco al Sirangelo, qualificatosi consulente; le movimentazioni di denaro tra i due; la disponibilità in capo al Mazzei di autovetture intestate alla Edilservice ed un pagamento dallo stesso effettuato in favore di una dipendente; conversazioni telefoniche captate dalle quali si evince che operazioni riferite alla Edilservice venivano dettate dal Mazzei.

Ad avviso del ricorrente in tal modo il Tribunale non avrebbe confermato la validità del ragionamento con il quale il provvedimento genetico aveva escluso che il Mazzei avesse assunto la qualifica di amministratore di fatto della Edilservice e non avrebbe risposto ai rilievi difensivi secondo cui dal provvedimento non si comprendeva quando il Mazzei avrebbe acquisito buona parte dei contributi erogati per agevolare l'esercizio di un'attività economica", né avrebbe spiegato come le telefonate intercettate a distanza di anni dalla consumazione delle truffe di cui ai capi 1) e 3) potessero giustificare l'assunto secondo cui il fumus del concorso nelle truffe poteva desumersi dai rapporti economici trail Mazzei ed il Sirangelo nella fase immediatamente successiva alla erogazione dei contributi finanziari ottenuti indebitamente da Edilservice. Infine, non sarebbe stata data risposta all'affermazione difensiva secondo cui il calcolo del "de minimis" era stato giusto e preciso e non uno strumento per truffare lo Stato.

4. Con atto del 10/7/2010 a mezzo dell'avv. Pierpaolo Rivello il Mazzei ha presentato motivi nuovi con i quali ha dedotto: a) la violazione degli artt. 324 comma 7 e 309 comma 9 cod. proc. pen. per aver supplito il Tribunale del riesame con proprie autonome ed originali argomentazioni a quelle, che si assumono assolutamente carenti, dell'ordinanza impugnata; b) mancanza o manifesta illogicità della motivazione per essersi soffermato il provvedimento impugnato su argomenti che si assumono non pertinenti, tali da fornire solo formalmente un apparato motivazionale al fumus della partecipazione del Mazzei ai reati asseritamente posti in essere dal Santangelo, anche con riferimento alle contestazioni con le quali, a fronte dell'affermazione secondo cui era stata prodotta un'autocertificazione falsa, si era sostenuto che doveva essere applicato il regime fiscale "de minimis"; c) illogicità della motivazione perché fondata su una doppia presunzione secondo cui tutti i movimenti di denaro sarebbero frutto di attività illecita volta a configurare il reato di cui all'art. 640 cod. pen., e su quella secondo cui il Mazzei non poteva ignorare la provenienza del denaro dall'indebita captazione di risorse pubbliche; d) violazione di legge per aver il giudice del riesame ipotizzato, in via alternativa a quella della responsabilità per il concorso nella truffa aggravata, il non meno grave delitto di ricettazione per aver il Mazzei ricevuto una cospicua parte del denaro proveniente da truffe ai danni di enti pubblici, imputazione mai contestata al ricorrente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

5. Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto al di fuori dai casi consentiti.

Il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio, infatti, è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692; conf. S.U., 29/5/2008 n. 25933, non massimata sul punto).

5.1. Nessuno di tali vizi è riscontrabile nel provvedimento impugnato che, con un congruo percorso argomentativo, ha evidenziato una pluralità di elementi, fondati sull'esame della documentazione in atti, sulle s.i.t. acquisite e sulle successive indagini della Guardia di Finanza, che inducono a ritenere che il Mazzei non si sia limitato a svolgere mera attività di consulenza aziendale finalizzata all'ottenimento di finanziamenti ed agevolazioni pubbliche, e rivelino, invece, la consapevole partecipazione del ricorrente ai reati di truffa ritenuti ascrivibili al Santangelo, per aver questo ottenuto il finanziamento in favore della società Edilservice s.a.s. di cui al capo 1) con la presentazione ad Invitalia s.p.a. di due fatture risultate emesse per operazioni oggettivamente inesistenti e di una polizza assicurativa risultata falsa, e l'agevolazione finanziaria derivante dall'accredito della somma di euro 125.369,92 sulla base di una falsa dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dalla Edilservice s.a.s.

Il Tribunale del riesame, infatti, ha ritenuto di riconoscere ben più del mero fumus di una consapevole partecipazione del Mazzei a tali artifici e raggiri sulla base di una pluralità di elementi concreti, relativi sia alla fase antecedente l'erogazione dei finanziamenti e delle agevolazioni che a fasi successive: così, dalla documentazione acquisita si è desunto non solo che le istanze per il conseguimento di finanziamenti da parte della Fincalabra e di Invitalia erano state tutte inoltrate con procedura on line dal Mazzei, ma anche che tra il 2014 ed il 2016 vi erano state significative movimentazioni di denaro tra questo ed il Sirangelo, tali da rivelare una compartecipazione del primo all'ingiusto profitto acquisito, oltre alla disponibilità in capo allo stesso di due vetture intestate dalla Edilservice, mentre l'attività captativa aveva evidenziato che le operazioni riferite alla Edilservice venivano dettate dal Mazzei.

Si tratta degli stessi elementi valorizzati dall'ordinanza genetica, che li aveva ritenuti, se non idonei a provare l'assunzione da parte del ricorrente della qualifica di amministratore di fatto della Edilservice, idonei a provare quantomeno una "strettissima solidarietà, sul piano materiale e morale, con il Santangelo": lungi dal negare tale solidarietà morale e materiale, comunque sufficiente ad integrare il fumus richiesto ai fini del sequestro disposto, invece, il Tribunale del riesame ha ritenuto che il legame del Mazzei con il coindagato e con la società Edilservice fosse ancora più radicato, fino a poter qualificare il ricorrente amministratore di fatto della società, così integrando la già sufficiente - e tutt'altro che apparente - motivazione del provvedimento genetico.

Anche in relazione alla prospettazione difensiva relativa agli aiuti in regime di "de minimis" l'ordinanza impugnata, con motivazione sintetica ma non meramente apparente, ha evidenziato che il calcolo prospettato in via meramente ipotetica del ricorrente non teneva conto di voci che dovevano invece essere considerate ai fini della valutazione del superamento della soglia di 200.000 euro, ed il cui approfondimento andava comunque riservato alla fase di merito: si tratta di argomento compatibile con la necessità, in questa fase, del mero "fumus commissi delicti".

5.2. Le ulteriori doglianze con le quali il ricorrente deduce, con i motivi aggiunti, asserite illogicità della motivazione, comunque non apparente, fuoriescono dai parametri dell'impugnazione di legittimità in materia di sequestro preventivo o probatorio, limitata, per quanto dinanzi esposto, alla sola violazione di legge.

5.3. E' inammissibile anche l'ultimo dei motivi aggiunti prospettati dalla difesa, atteso che sia il provvedimento genetico che l'ordinanza del Tribunale del riesame in questa sede impugnata hanno adeguatamente evidenziato la ricorrenza dei requisiti necessario per l'adozione del provvedimento di sequestro con riferimento alla sussistenza del "fumus" dei reati di truffa aggravata contestati, sicché a nulla rilevano le argomentazioni del provvedimento genetico secondo cui, ove non dovesse riconoscersi quel fumus che invece si è riconosciuto, sarebbero ipotizzabili altri ipotesi di reato non contestate, trattandosi di argomentazioni in alcun modo determinanti nel percorso argomentativo del predetto provvedimento ed in alcun modo richiamate dal Tribunale del riesame.

6. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorsi consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione dei motivi dedotti, si determina equitativamente in euro duemila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13/7/2020

Il Consigliere estensore

Lusiano Imperiali


Il Presidente

Domenico Gallo
